

N. 00071/2010 REG.ORD.COLL.  
N. 00554/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 554 del 2010, proposto da:

Bresso Mercedes - Bonelli Angelo - Striglia Massimo - Riva Governanda Marco Giovanni, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Piovano in Torino, corso G. Ferraris, 53, nonché dagli avv.ti Nicolò Paoletti e Luca Di Raimondo, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo;

***contro***

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore;

Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Procacci, con domicilio eletto presso Luca Procacci in Torino, corso V. Emanuele II, 194;

Ministero dell'Interno, Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali della Regione Piemonte, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45 ;

***nei confronti di***

Antonello Angeleri ed altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Paolo Forno in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 198;

Botta Marco ed altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Bertoldini, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

Michele Giovine, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, Walter Fabrizio Casagrande, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario 6;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong e Antonio Costa, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Valentina Stefutti in Torino, via Tripoli, 25;

ad opponendum:

Sara Franchino, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Strambi, Monica Maria Negro, Walter Fabrizio Casagrande, con domicilio eletto presso Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione***

- del verbale di proclamazione degli eletti emesso dalla Corte di Appello di Torino in data 9 aprile 2010 relativo alle elezioni per il Consiglio della Regione Piemonte del 28 e 29 marzo 2010;

- dei provvedimenti, adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno ammesso il contrassegno e la lista "Verdi Verdi per

Cota";

- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno ammesso il contrassegno e la lista "Consumatori" nonché il listino "Roberto Cota Presidente";
- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto e di Ministero dell'Interno e di Antonello Angeleri più altri, Botta Marco e di Michele Giovine;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 settembre 2010 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sent. 3136/2010 nella parte in cui disponeva attività istruttoria..

Visto il decreto presidenziale n.56/2010 con cui era ordinata la comparizione delle parti poi differita all'odierna Camera di Consiglio con successivo decreto n. 59/2010 per fornire i richiesti chiarimenti sulla disposta attività istruttoria;

Premesso che in relazione alle operazioni di riconteggio dei voti validi espressi durante le consultazioni elettorali regionali del 29/30 marzo 2010, disposto dalla Sezione con Sentenza parziale n. 3136/2010, vari Uffici

elettorali e il Presidente del Tribunale di Torino hanno formulato quesiti e chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento del predetto incumbente, affidato agli Uffici elettorali, in particolare domandando, il Presidente del Tribunale di Torino, con note del 8.9.2010 e 23.9.2010 agli atti, se le spese in questione debbano essere ricondotte alla categoria delle spese processuali e possano essere poste a carico delle parti in causa anche a titolo provvisorio, altresì domandando al T.A.R. di autorizzare l'impiego dei militari della Guardia di Finanza – che si è dichiarata disponibile in tal senso con nota del Comandante Regionale – ricomprendendo il relativo costo nel quadro delle delineate spese processuali;

Considerato che l'incumbente che questo T.A.R. ha disposto con la citata sentenza, consistendo nell'accertamento del numero dei voti validi diretti espressi per i candidati alla carica di Presidente dagli elettori che abbiano votato le due liste provinciali la cui partecipazione è stata giudicata illegittima, può essere ascritto all'istituto della verifica tecnica amministrativa, la quale piuttosto che all'acquisizione di un giudizio tecnico, mira all'effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.1.2010, n. 138; Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 6447; ID., 19 febbraio 2007, nr. 881).

Osservato che, essendo la materia soggetta alla disciplina antecedente l'entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo, le spese che l'incumbente in analisi importa, sostanziandosi lo stesso in una attività di ausilio dispiegata da PP.AA. a fini di giustizia, non integrano tecnicamente un compenso che possa essere posto a carico delle parti e soggetto al principio della soccombenza, come il Consiglio di Stato ha anche di recente chiarito con riguardo alla verifica tecnica in senso proprio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21.11.2005, n. 6477; cfr, del resto, già Consiglio di Stato, Sez. V,

23.5.1984, n. 396);

Rilevata, peraltro, la sussistenza nel caso di specie di apposita e specifica regolamentazione convenzionale, atteso che la Regione Piemonte - conformemente ad altre Regioni - risulta aver convenuto in subiecta materia un'intesa quadro con le Prefetture piemontesi, comprensiva di analitico disciplinare, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-13143 del 26.1.2010 e ad essa allegata (doc. 5 della nota del Presidente del Tribunale di Torino in data 8.9.2010);

Considerati il carattere e la portata onnicomprensiva dell'oggetto della predetta intesa quadro, emergente a chiare note dalla regola guida - fondata sul più volte ribadito principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni - espressa dal penultimo considerando della prima pagina della intesa in questione, che letteralmente stabilisce che "preso atto che con l'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 (...) la Regione ha esercitato la potestà legislativa ex art. 122, I Comma Cost., quindi tutti gli adempimenti connessi alle elezioni regionali ed i relativi oneri sono di competenza della Regione", conseguenza che dall'Intesa in parola viene fatta discendere, significativamente adoperando l'avverbio "quindi", dalla circostanza che la Regione Piemonte ha esercitato la potestà legislativa in materia di elezioni regionali, attribuita dall'art. 122, comma 1. della Costituzione, scaturendone che appare conseguenziale e coerente che la Regione debba farsi carico di "tutti gli adempimenti connessi e relativi oneri" in ossequio del resto al canone "cuius commoda eius et incommoda";

Rimarcato che lo stesso principio di onnicomprensività testé delineato è stato enunciato anche nella premessa alla Deliberazione della G.R. del 26.1.2010 approvativa dell'intesa quadro in analisi, là dove si afferma che "la Regione dovrà assumere direttamente la responsabilità gestionale del procedimento

elettorale e farsi carico di tutte le spese”;

Ritenuto che l'istruttoria verificativa delle cui spese si discute, benché disposta dal Giudice, si inserisce comunque nell'alveo del procedimento elettorale, del quale costituisce infatti appendice originata da una patologia insita al procedimento stesso e perciò originaria e da ascrivere al medesimo e non all'intervento di terzi, Giudice amministrativo compreso, conseguendone che si profila appropriata e calzante al riguardo la regola enunciata nella premessa alla Delibera di G.R. appena riportata, secondo cui “la Regione dovrà assumere direttamente la responsabilità gestionale del procedimento elettorale e farsi carico di tutte le spese”;

Ritenuto, conseguentemente, che siffatta regola di responsabilità gestionale attrae nel suo seno anche le conseguenze patologiche del procedimento elettorale, nelle quali si esprime del resto ogni regola sancente una qualsivoglia responsabilità gestionale;

Considerato che le spese in questione, da porre a carico della Regione Piemonte, anche in via anticipatoria, ove richiesto dalle PP.AA. interessate, comprendono in particolare le spese di movimentazione, vigilanza e custodia delle schede elettorali da sottoporre a verifica, e che debbano invece essere da esse escluse e poste a carico del Ministero dell'Interno le spese per le prestazioni di ordine pubblico del personale militare della Guardia di Finanza e di altri Corpi militari che si dichiarino disponibili a fornire la loro collaborazione nonché quelle del personale del Ministero della Giustizia attinenti alle operazioni di riconteggio dei voti come disposte con la sentenza n.3136/2010, avendone detto Ministero già assunto l'intero onere a proprio carico con nota del Direttore DAG acquisita agli atti;

Constatato, infatti, in proposito che il disciplinare allegato all'intesa quadro approvata con la citata Deliberazione regionale non annovera le spese per

lavoro straordinario del personale militare ma unicamente quelle per il personale civile contrattualizzato e per quello della carriera prefettizia;

Ritenuto opportuno, al riguardo, autorizzare l'impiego dei militari della Guardia di Finanza e di altri Corpi che si dichiarino disponibili, che potranno pertanto ausiliare il Presidente del Tribunale di Torino nelle operazioni di vigilanza, custodia, scorta armata nelle varie operazioni di riconteggio delle schede, considerato che il contributo dei predetti corpi militari afferisce all'espletamento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica istituzionalmente affidati alle loro cure, precisandosi che il costo per l'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario dei militari della Guardia di Finanza e dei predetti Corpi - prestazioni che non andranno ad erodere il relativo monte ore futuro, configurandosi come nuove e aggiuntive - sarà a carico del Ministero degli Interni, che dovrà autorizzarlo ed erogarlo secondo l'ordinaria tempistica dei flussi di corresponsione uniformemente a quanto già avvenuto nella fase ordinaria del procedimento elettorale;

Precisato che relativamente alla movimentazione e trasporto dei plichi contenenti le schede, gli Uffici elettorali potranno avvalersi anche del personale e dei mezzi militari o della Questura, ove disponibili e più convenienti;

Ritenuto, allo stato, doversi rigettare la richiesta, formulata in subordine da parte ricorrente, di affidare l'ulteriore effettuazione dell'istruttoria verificativa ad apposito Commissario ad acta, non rinvenendosi ragioni per modificare il già disposto modulo operativo, che tra l'altro ha già prodotto utili risultati avendo più Uffici elettorali circoscrizionali portato a termine le operazioni di verifica;

Vista la richiesta di sospensione dell'esecutività della Sentenza n. 3136/2010 con differimento dell'inizio delle operazioni di verifica a data successiva al

pronunciamento di merito del Giudice d'appello – allo stato fissato per il giorno 19.10.2010 - avanzata dai legali dei controinteressati resistenti per ragioni di economia di mezzi di spesa, potendosi rivelare l'attività istruttoria disposta, inutile e dispendiosa in dipendenza dell'eventuale esito difforme del giudizio di appello;

Rilevato che parte ricorrente si è marcatamente opposta a tale richiesta, trattandosi dell'esecuzione di una sentenza non sospesa in appello per rigetto della relativa istanza cautelare proposta contestualmente al primo gravame avverso il dispositivo e poi espressamente rinunciata in sede di appello avverso la sentenza completa di motivazione;

Valutato che la predetta richiesta di sospensione con differimento della disposta istruttoria contravviene alle ordinarie regole processuale vigenti che disciplinano la fase cautelare del processo di appello e va pertanto respinta poiché per principio generale la sentenza di primo grado può essere privata di effetti solo ad opera del Giudice d'appello;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di compimento delle operazioni di verifica al 15.10.2010 e contestualmente differire l'Udienza pubblica per la definizione del giudizio al 4.11.2010, precisandosi che ulteriore eventuale istanza di proroga potrà essere evasa con provvedimento del Presidente di questo T.A.R.;

P.Q.M.

#### **Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)**

Pone a carico della Regione Piemonte, anche in via anticipatoria ove richiesto dalle PP.AA. interessate, le spese di movimentazione, custodia e vigilanza dei plichi contenenti le schede elettorali oggetto della istruttoria disposta con la sentenza n.3136/2010, precisandosi che quanto alla movimentazione e custodia delle schede elettorali gli Uffici elettorali potranno avvalersi, ove più

conveniente, dell'opera di terzi o di altri corpi militari che siano al riguardo disponibili;

Autorizza il Presidente del Tribunale di Torino ad avvalersi dei militari della Guardia di Finanza e di altri Corpi militari che si dichiarino disponibili per le operazioni di custodia, scorta armata nelle varie operazioni di riconteggio delle schede, relativamente ai relativi straordinari che vanno posti a carico del Ministero degli Interni come precisato in motivazione

Pone a carico del Ministero della Giustizia le spese del relativo personale attinenti al riconteggio dei voti, come precisato in motivazione;

Respinge l'istanza di sospensione della verifica in atto – richiesto fino alla definizione del giudizio di appello – e nega il differimento del termine di inizio dell'attività istruttoria in atto; Respinge, allo stato, l'istanza di nomina di Commissario ad acta per l'ulteriore corso del procedimento istruttorio in atto;

Proroga il termine di completamento delle operazioni di verifica al 15.10.2010;

Rinvia l'Udienza pubblica per la definizione del merito della causa al 4.11.2010;

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' \_\_\_\_\_ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

---

---

---

IL FUNZIONARIO